IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 175/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24143** del registro di segreteria, proposto in proprio da:

- **R. S.**, (c.f.: omissis) nato a omissis il omissis, residente in omissis (omissis) alla contr. omissis s.n.c. Luogotenente A.M. in congedo assoluto dal omissis, domiciliato in omissis, Piazza omissis n. omissis;

contro

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma alla via XX Settembre n. 97;
- **Ministero della Difesa**, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, reparto – 6° divisione, 3° sezione, con sede in Roma, al viale dell'Esercito n. 186;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 10 luglio 2025;

Fatto e Diritto

1. Con ricorso vergato di suo pugno il 09.01.2025 il sig. S.

R. ha chiesto all'intestata Sezione di riconoscergli la dipendenza da causa di servizio per gli eventi del 18 novembre 1999 e, ancor prima, nel 1986, durante il servizio militare, allorché veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto. Riconosciuta la causa di servizio, chiede la corresponsione dell'equo indennizzo e la pensione di privilegio.

2. Con decreto del 15.01.2025 era indicata la prima udienza per il giorno 10 luglio 2025 con onere del ricorrente della notifica del ricorso e del pedissequo decreto fissazione udienza, agli enti resistenti, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso;

3. All'udienza del 10 luglio, chiamato il giudizio, nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e irricevibile alla luce della documentazione in atti che comprova la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale, in quanto: (i) il ricorrente neppure ha allegato al ricorso introduttivo un documento di identità utile a verificare la corrispondenza dei dati anagrafici della sua persona, rispetto ai quali chiede, in sostanza, un atto di fede, al Giudice; (ii) parte ricorrente non ha notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza odierna alle parti resistenti e, (iii) infine, non si dà la prova della previa domanda amministrativa, il che rende improcedibile la domanda ai sensi dell'art. 153, comma 1

lett. b) c.g.c.

5. Preso atto della mancata notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della odierna udienza nelle forme previste dalla legge; della mancata prova della previa domanda amministrativa all'INPS, il ricorso viene dichiarato inammissibile e improcedibile.

6. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da **R. S.** contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, nonché contro il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, lo dichiara inammissibile e improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 10/07/2025

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni